Sent. n.402/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Tommaso Miele Presidente

dott. Massimo Balestieri Consigliere, rel.

dott. Saverio Galasso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80641 del registro di segreteria nell'anno 2025 promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- XX (C.F.: X), rappresentato e difeso dall'avv. Anita Mangialetto.

Visti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 10 luglio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore consigliere Massimo Balestieri, l'avv. Anita Mangialetto e il pubblico ministero, nella persona del vice procuratore generale Maria Teresa D'Urso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con atto di citazione la Procura regionale ha

convenuto in giudizio il sig. X con riferimento alla vicenda i "Furbetti del cartellino – 89 indagati all'IFO di Roma", rilevando che "*in data 26/02/2024 il P.M. penale, a conclusione delle indagini espletate, emetteva il Decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di 34 soggetti, tra i quali:*

- il signor XX, imputato del reato sopra indicato perché "con artifizi e raggiri – consistiti nell'utilizzare il badge di XX attestandone falsamente la presenza all'interno del posto di lavoro all'IFO di Roma – induceva in errore il preposto alla liquidazione dei relativi emolumenti dell'IFO, Ente Pubblico, così procurando al predetto un ingiusto profitto con conseguente danno per l'Ospedale. In Roma fino al 14.07.2019".

La Procura regionale ha rappresentato che "*nel periodo compreso tra il 16.03.2019 e il 14.07.2019 l'illecita condotta posta in essere dal signor XX, consistita nell'aver utilizzato il badge per la timbratura del dipendente XX, ha consentito in 6 episodi di attestare falsamente la presenza al lavoro del richiamato X;*

- gli episodi contestati sono avvenuti nelle date sotto indicate:

1)16.03.2019 (X timbra per X)

2)17.03.2019 (X timbra per X)

3)30.05.2019 (X timbra per X)

4)23.06.2019 (X timbra per X)

5)25.06.2019 (X timbra per X)

6)14.07.2019 (X timbra per X)".

Ha, quindi, contestato al convenuto di aver posto in essere una condotta violativa dell'art. 55 quater, comma 1 bis, del d.lgs. 165/2001, con dolo o colpa grave, e ha chiesto la condanna per il danno da disservizio pari a € 1.366,94 , così quantificato tenendo conto della nota dell'UOC Risorse Umane dell'IRCCS-IFO, che ha trasmesso un prospetto riepilogativo riportante la quantificazione *"dell'impegno lavorativo ulteriore, rispetto alla gestione dell'ordinaria amministrazione che ha visto coinvolte unità di personale IFO, afferenti prevalentemente alla UOC Affari Generali ed alla UOC Risorse Umane*", e del costo sostenuto dall'Amministrazione per l'assistenza legale affidata ad un avvocato esterno all'Ente per la costituzione nel giudizio penale, per complessivi Euro 46.476,08; a ciascun dipendente rinviato a giudizio è stata imputata, quindi, la somma di € 1.366,94, quale quota parte dell'intero costo sopportato dall'Amministrazione.

Con riferimento alla posizione del sig. X, ha evidenziato che *"l'IFO con nota prot. 16567 del 06/12/2024 (Doc.7) e nota prot. 3132 del. 26/02/2025. (Doc. 8) ha confermato di non poter attestare la presenza in servizio del dipendente X, per il quale il sig X ha timbrato la presenza. Addirittura in due giorni (16/03/2019 e 14/07/2019) manca qualsivoglia attestazione della presenza di X anche sulle cartelle cliniche dei pazienti trattati"*. Ha concluso per l'accoglimento della domanda.

2. Con decreto presidenziale del 3 marzo 2025 è stato attivato in procedimento monitorio, fissando in € 600,00 la somma da versare, la scadenza del 12 giugno 2025 per la deposito del decreto firmato per accettazione e l'udienza del 10 luglio 2025 per il rito ordinario.

3. Con memoria di costituzione la difesa del convenuto ha contestato quanto dedotto dalla Procura regionale, rilevando che dalla cartella clinica di un paziente, depositata in atti, risulta che il giorno 16 marzo 2019 il sig. X ha somministrato la terapia (pag. 13 di 118), che per la data del 17/07/19 è stata inoltrata richiesta accesso agli atti per produzione in sede giudiziaria del registro

stupefacenti e sostanze psicotrope che attestala presenza del sig. X sul luogo di lavoro nella data indicata, e che per "*le altre giornate oggetto di contestazione è stato già prodotto brogliaccio di firme di entrambi i prevenuti da cui si evince la presenza del X in concomitanza al X"* e ha chiesto la verifica della veridicità delle stesse. Ha concluso per l'assoluzione.

4.Con note la Procura regionale ha dedotto l'irrilevanza della documentazione prodotta dal convenuto, relativa peraltro a solo due giorni rispetto ai sei oggetto di contestazione, in quanto nel caso di specie è stato contestato il danno da disservizio, e l'inidoneità del brogliaccio firme.

Ha concluso per l'accoglimento della citazione, e "*in via meramente subordinata, ove codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere di accogliere le istanze istruttorie formulate dalla difesa, la Procura formula istanza ai sensi dell'art. 94 cgc affinchè il Collegio demandi al datore di lavoro (IFO), nella persona del Direttore Generale con facoltà di delega, anche la valutazione circa la veridicità ed attendibilità della documentazione richiesta, valutazione che spetta esclusivamente al datore di lavoro (IFO).*

In via ulteriormente subordinata e conseguenziale alla precedente, la Procura formula istanza ai sensi dell'art. 94 cgc, affinchè il Collegio demandi conseguentemente al datore di lavoro (IFO), nella persona del Direttore Generale con facoltà di delega la valutazione circa l'eventuale ricalcolo orario e la connessa riquantificazione del danno patrimoniale contestato".

5. All'odierna udienza le parti hanno ribadito le reciproche posizioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Alla luce della documentazione in atti, il Collegio ritiene che sussista il danno da disservizio, in quanto risulta che il convenuto ha utilizzato il badge del collega X per attestarne la presenza in servizio. L'utilizzo del badge da parte di un soggetto diverso dall'avente diritto ha comportato per l'Amministrazione l'onere di verificare con altre modalità la presenza o meno in servizio del dipendente e la costituzione di parte civile nel procedimento penale, con i conseguenziali costi per la difesa in giudizio, stimati in circa € 30.000,00. In altri termini, nel caso di specie non assume rilievo, ai fini del danno da disservizio, la

presenza o meno in servizio del dipendente, in quanto l'utilizzo di un badge nominativo da parte di altro soggetto ha determinato il danno da disservizio.

Pertanto, sussiste il danno, l'elemento soggettivo del dolo o quanto meno della colpa grave e il nesso di causalità tra la condotta e il danno. Per quanto attiene alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene che esso possa determinarsi in via equitativa in € 600,00, tenuto conto del numero degli episodi contestati al convenuto X, analiticamente riportati nell'atto di citazione.

Pertanto, il Collegio accoglie parzialmente la domanda della Procura regionale e, per l'effetto, condanna il convenuto X al risarcimento del danno di € 600,00, comprensivo di oneri accessori, oltre a interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, a favore IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri – di Roma.

4. Alla soccombenza segue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della

legge 7 agosto 2015, n. 124”.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 80641 del registro di segreteria nell’anno 2025:

- accoglie parzialmente la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, condanna il convenuto XX al risarcimento del danno di € 600,00, comprensivo di oneri accessori, oltre a interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, a favore IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri – di Roma;
- condanna il convenuto alle spese di giudizio, a favore dello Stato, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente

sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

L'Estensore Il Presidente

Massimo Balestieri Tommaso Miele

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 settembre 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 252,58 (duecentocinquantadue/58).

IL DIRIGENTE

Sebastiano Alvise ROTA

F.to digitalmente